



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 14/01/2016

### AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di valutazione impatto ambientale. Società Eco Ambiente Sud.

Eco Ambiente Sud s.r.l. - Valutazione di impatto ambientale e autorizzazione unica per modifica dell'attività di gestione dei rifiuti nello stabilimento operante nel comune di Fasano.

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Premesso che

- con nota prot. n. 52038 del 2.8.2013 il sig. Michele Clarizio, nato il 14.3.1945 a Ceglie del Campo (BA) e residente in C.da Fascianello 51, Fasano, in qualità di legale rappresentante della società Eco Ambiente Sud s.r.l., con sede legale e operativa in C.da Fascianello 51, Fasano, ha presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA), ai sensi della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., punto A.2.f, allegato 1, per la modifica sostanziale dell'attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzata con D.D. n. 2165 del 18.12.12; per lo stesso intervento oggetto della domanda di VIA, il proponente, con nota prot. n. 52041 del 2.8.2013, ha presentato domanda di modifica dell'autorizzazione vigente, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

- la documentazione di progetto, già pubblicata sul portale web dell'Ente e acquisita agli atti del Servizio, prodotta dal proponente in allegato all'istanza di VIA e di modifica dell'autorizzazione, comprende i seguenti elaborati:

- progetto definitivo dell'impianto e dell'attività da modificare, compreso computo metrico estimativo;
- Studio di Impatto Ambientale e sintesi non tecnica dello stesso;
- autorizzazioni in possesso della società;
- planimetrie e particolari;
- copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali n. BA00654;
- certificazione del sistema di gestione ambientale;
- Tavole di progetto, layout, piante e sezioni dell'impianto;
- copia delle pubblicazioni a mezzo stampa e ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- documentazione del titolare dell'impresa; relazione tecnica di prevenzione incendi; valutazione di impatto acustico;
- relazione tecnica impianto di frantumazione e impianto di gestione delle acque meteoriche.

- con nota PEC del 10.7.2014 il proponente ha trasmesso una relazione di controdeduzioni agli esiti della prima conferenza di servizi del 2.4.14; con nota PEC del 10.9.2014 il proponente ha trasmesso la relazione sulle attività di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), in riscontro alla richiesta dell'Ufficio precedente trasmessa con nota prot. n. 44619 del 23.7.2014;

- con nota PEC del 7.11.2014 il proponente ha trasmesso documentazione integrativa, in base a quanto

richiesto dagli Enti interessati al procedimento in occasione della seconda conferenza di servizi del 7.10.14;

- dalla documentazione complessivamente presentata si evince che:

- con D.D. n. 1561 del 27.8.12 era stato escluso, con prescrizioni, l'assoggettamento alla VIA per la modifica dell'esercizio dell'impianto, già autorizzato con precedente determinazione del 2010;

- la società è già autorizzata all'esercizio dell'impianto, originariamente autorizzato con D.D. n. 957 del 23.10.2000 e da ultimo con D.D. del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi n. 2048 del 26.11.2012, successivamente integrata con provvedimento D.D. n. 2165 del 18.12.2012;

- l'impianto è autorizzato all'esercizio di un centro per la rottamazione di veicoli fuori uso, stoccaggio provvisorio, messa in riserva, recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per i seguenti quantitativi massimi:

- 12.000 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi, operazioni di smaltimento e recupero D13, D14, D15, R4, R5 ed R13;

- 1.000 tonnellate annue di rifiuti pericolosi, operazioni di deposito preliminare e messa in riserva D15 ed R13;

- relativamente all'attività di demolizione di veicoli fuori uso, 5 veicoli al giorno, con punte massime di 10 veicoli, per un totale complessivo non superiore a 1.500 veicoli l'anno;

- la domanda di VIA è finalizzata ad ottenere la modifica dell'attività di seguito descritta:

- aumento del quantitativo di rifiuti non pericolosi da gestire fino ad un massimo di 29.500 tonnellate annue e del quantitativo di rifiuti pericolosi da gestire fino ad un massimo di 1.100 tonnellate annue, tramite l'incremento di alcune quantità di rifiuti già autorizzati, l'integrazione di nuovi rifiuti e l'eliminazione di altri rifiuti già autorizzati;

- ampliamento dell'attività di gestione dei RAEE, tramite integrazione delle attività di messa in riserva e deposito preliminare con operazioni di recupero R3, R4 ed R5;

- per l'attività di autodemolizione non sono state richieste modifiche;

- per tali modifiche non sono necessari interventi strutturali da eseguire nell'impianto;

- non sono state richieste modifiche alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, pari a 900 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 100 tonnellate di rifiuti pericolosi;

- l'area in questione:

- è ubicata nel comune di Fasano, contrada Fascianello, S.S. 16, foglio n. 22, p.lla 49;

- dista meno di 1 km dal perimetro urbano del comune di Fasano;

- risulta essere localizzata in una zona per l'attività artigianale e commerciale D3, come da variante allo strumento urbanistico approvata con D.C.C. n. 11/2003;

- non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia;

- non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;

- è situata in una porzione di territorio identificata dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria come zona IT16102, zona di pianura;

- non è gravata da ulteriori vincoli;

- lo stabilimento, già realizzato tramite permesso di costruire n. 1169 del 22.10.1998 rilasciato dal Comune di Fasano, insiste su un'area di poco inferiore ai 5.000 m<sup>2</sup> e risulta costituito da:

- uffici e depositi al coperto di 1.400 m<sup>2</sup>, area coperta da tettoie destinata al deposito e trattamento dei rifiuti e attività di autodemolizione di 1.600 m<sup>2</sup>, piazzale scoperto e impermeabilizzato destinato unicamente a transito mezzi di 2.000 m<sup>2</sup>;

- le strutture coperte in lamiera sono state realizzate con permesso a costruire n. 265 del 14.8.2008, rilasciato dal Comune di Fasano;

- l'attività di gestione sarà effettuata con i sistemi ed attrezzature di seguito elencati

- cassoni scarrabili coperti, pressa, impianto di triturazione rifiuti, vaglio balistico meccanico, rilevatore di

radioattività, pesa a bilico e banchi destinati alle lavorazioni sui rifiuti;

- sistema di gestione delle acque meteoriche comprendente una vasca a tenuta stagna, di 15 m<sup>3</sup>, per l'accumulo delle acque di prima pioggia che saranno conferite a terzi come rifiuti, sistema di raccolta delle acque di seconda pioggia, tramite pendenze e canalizzazioni, dotato di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, di volume totale pari a 30 m<sup>3</sup>, con successivo scarico su suolo e riutilizzo per irrigazione delle aree a verde;

- l'impianto di triturazione dei rifiuti è dotato di un sistema di abbattimento delle polveri, funzionante tramite nebulizzazione di acqua;

- riserva idrica antincendio;

- impianto di recinzione ed illuminazione, approvvigionamento idrico tramite Acquedotto e allaccio alla rete fognaria comunale, deposito di gasolio da 2.000 litri;

• la società intende esercire l'attività mediante le fasi di gestione indicate di seguito, in parte già autorizzate con D.D. n. 2048/12, successivamente integrata con provvedimento D.D. n. 2165/12 ed in parte oggetto della VIA in questione, come specificato in precedenza:

- presa in carico dei rifiuti provenienti da attività industriali e commerciali e da soggetti privati;

- ispezioni sui rifiuti in ingresso, pesa, compilazione documentazione amministrativa;

- stoccaggio dei rifiuti nelle aree dedicate, indicate nell'elaborato "tav. 04", secondo le diverse modalità, ovvero cassoni scarrabili, in sacchi chiusi se solidi leggeri, sfusi tra i separatori (tipo jersey) se solidi, in serbatoi chiusi dotati di bacino di contenimento se liquidi;

- con nota prot. n. 9662 del 6.11.2014 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, ai fini antincendio, relativamente alle condizioni di stoccaggio e gestione dei rifiuti infiammabili, alle condizioni di sicurezza antincendio e alle procedure di emergenza, nonché ai quantitativi massimi di stoccaggio;

- le operazioni di ricondizionamento preliminare (D14) avvengono mediante triturazione dei rifiuti da destinare allo smaltimento e successivo stoccaggio;

- le operazioni di raggruppamento preliminare (D13) avvengono per preparazione di carichi omogenei (anche mediante miscelazione) di rifiuti da destinare allo smaltimento e successivo stoccaggio;

- le operazioni di recupero (R3, R4, R5) avvengono tramite cernita e selezione manuale, eventuale riduzione volumetrica per triturazione, vagliatura e stoccaggio dei rifiuti da destinare a successivo riciclo;

- alcuni tra i rifiuti non pericolosi gestiti nell'impianto, precisamente quelli indicati in allegato al provvedimento autorizzativo di cui alla D.D. n. 2048/12, al fine di preparare dei carichi omogenei di rifiuti destinati allo smaltimento e/o recupero, possono essere soggetti ad operazioni preliminari di raggruppamento;

- le operazioni di bonifica dei veicoli fuori uso avvengono secondo quanto stabilito dal provvedimento autorizzativo di cui alla D.D. n. 2048/12 e non sono soggette alla richiesta di modifica;

• l'ampliamento dell'attività di gestione dei RAEE, oltre alle operazioni già effettuate nell'impianto in forza dell'autorizzazione vigente, ovvero messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 per i codici CER 20.01.36, 16.02.14 e 16.02.16, è stato richiesto per eseguire anche operazioni di recupero dei RAEE menzionati, che arrivano nel centro già bonificati, tramite le attività di seguito dettagliate:

- per i RAEE non bonificati, ovvero contenenti sostanze pericolose o lesive per l'ozono atmosferico, si prevede di continuare le sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;

- per i RAEE appartenenti alle categorie relative ai codici CER indicati, che arrivano nel centro privi di sostanze pericolose, la società intende procedere all'asportazione di pile e batterie, al disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi e delle schede elettroniche, alla separazione, laddove possibile, delle componenti plastiche, metalliche o di altri materiali recuperabili, alla separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche ed all'eventuale riduzione volumetrica dei materiali metallici;

- non sono previsti trattamenti di recupero sui RAEE contenenti olii, clorofluorocarburi, idrofluorocarburi, PCB, mercurio, ritardanti di fiamma, amianto, materiali polverulenti o liquidi;

- nella relazione tecnica di gestione dei RAEE, trasmessa dal proponente con nota PEC del 10.9.14,

sono indicati tutti i presidi ambientali, le precauzioni, le prescrizioni e i requisiti tecnici presenti nell'impianto, ai sensi del D.Lgs. n. 49/2014;

- le attività di demolizione dei veicoli fuori uso avverranno esclusivamente nell'area E, mentre le attività di gestione dei RAEE avverranno esclusivamente nell'area D, ove è presente il rilevatore di radioattività, così come indicato nella planimetria "tav. 04";
- ai sensi della normativa antincendio l'attività è classificata nella categoria C, allegato 1, attività 55, del D.P.R. n. 151/2011;
- il proponente ha dichiarato che le attività effettuate e da effettuarsi in seguito a modifica non rientrano, per soglie massime, tra quelle stabilite nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per le quali è prescritta l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Considerato che

- i possibili impatti aggiuntivi sull'ambiente rispetto alla configurazione attualmente autorizzata, derivanti dall'esercizio dell'impianto, secondo le modifiche richieste, sono i seguenti:

- aumento del rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee;
- aumento della produzione di materiale polverulento dal trituratore;
- aumento del rischio di incendio;
- aggravio dei rischi legati alla salute ed alla sicurezza degli operatori;
- incrementi dei consumi idrici ed elettrici per il funzionamento dell'impianto;
- incremento del traffico veicolare da e verso l'impianto;
- incremento del rischio di incidenti legati alle operazioni di miscelazione;

- le misure e le tecnologie progettate e da adottare per mitigare gli impatti sono le seguenti:

- utilizzo del sistema di trattamento delle polveri, tramite nebulizzazione di acqua, nell'impianto di frantumazione;
- adozione di nuove e dettagliate procedure, revisionate ed approfondite nel corso del procedimento:
  - di gestione delle operazioni da effettuarsi sui rifiuti;
  - di gestione delle emergenze;
  - di gestione dei RAEE;
- utilizzo di contenitori idonei dedicati agli stoccaggi, dotati, laddove necessario, di bacini di contenimento;
- stoccaggio sotto tettoie e strutture coperte di tutti i rifiuti, per impedirne il dilavamento con le acque meteoriche;
- adozione e mantenimento di un sistema di gestione ambientale certificato.

Dato atto che

- in data 2.4.14 si è svolta la conferenza di servizi istruttoria per l'esame della pratica di VIA/autorizzazione unica, che, come da verbale trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 21016 del 3.4.14, si è conclusa con la decisione di aggiornare i lavori per permettere alla società di elaborare e trasmettere dei chiarimenti in merito al progetto. Inoltre è stato acquisito il parere, favorevole all'accoglimento della domanda del Servizio Polizia Locale ed Ecologia del Comune di Fasano;

- in data 7.10.14, a seguito della trasmissione da parte del proponente delle integrazioni richieste, si è svolta la seconda conferenza di servizi per l'esame della pratica, che, come da verbale trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 59146 dell'8.10.14, si è conclusa con la decisione di aggiornare i lavori, per permettere alla società di elaborare e trasmettere il computo dei costi da sostenere alla chiusura dell'impianto, una nuova procedura di gestione degli incendi e delle emergenze richiesta da ARPA Puglia e di avviare le procedure previste dal D.P.R. n. 151/2011, art. 4, ai fini antincendio, come richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:

- in data 16.12.14, a seguito della trasmissione da parte del proponente di quanto richiesto dagli Enti interessati al procedimento, si è svolta la Conferenza di servizi decisoria che, come da verbale

trasmesso con nota prot. n. 75524 del 23.12.14, si è conclusa con la decisione di accogliere favorevolmente la domanda di VIA/autorizzazione unica per la modifica delle attività dell'impianto Eco Ambiente Sud s.r.l., alle condizioni e prescrizioni discusse, stabilite e verbalizzate nell'ambito delle riunioni della conferenza di servizi. Nell'ambito di tale riunione sono stati acquisiti:

- parere favorevole con prescrizioni di ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi;
  - parere di conformità antincendio del Comando Pr.le dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con prescrizioni;
  - parere favorevole per gli aspetti igienico-sanitari del Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi;
- nella nota di trasmissione del verbale, l'Ufficio procedente, prendendo atto della stima dei costi da sostenere per la chiusura dell'impianto, elaborata dalla società, e risultata pari a 290.000 euro, ha fatto presente al gestore che, dovendo dare attuazione alla L.R. n. 30/1986 "Smaltimento rifiuti - norme integrative e di prima attuazione" e sulla base dello schema di Decreto, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 0020553/TRI del 25.7.14, recante i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 195, D.Lgs. n. 152/06, ha stimato i costi da sostenere alla chiusura dell'impianto in oggetto, per la determinazione delle garanzie finanziarie; tali costi sono stati stimati come segue

Tali costi sono stati stimati sulla base dei quantitativi di rifiuti da gestire richiesti dal proponente per una potenzialità di trattamento pari a 29.500 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e 1.100 tonnellate annue di rifiuti pericolosi.

#### Ritenuto

- che il progetto di ampliamento delle attività da esercire presso l'impianto della società Eco Ambiente Sud s.r.l., sia conforme ai requisiti di tutela dell'ambiente e della salute umana stabiliti dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- che lo stabilimento, le aree, le attrezzature e i criteri di gestione relativi all'attività, così come descritti in premessa e con le modifiche apportate in sede di conferenza di servizi, siano conformi alle normative vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., al D.Lgs. n. 49/14, al D.P.R. n. 151/11, al D.Lgs. n. 209/03 e al D.Lgs. n. 81/08;
- di dover integrare l'importo delle attuali garanzie finanziarie prestate dalla società a favore della Provincia di Brindisi per un importo pari a 296.000 euro, e di doverle adeguare alla summenzionata stima effettuata dall'Ufficio procedente, ai fini dell'esercizio dell'impianto a seguito delle modifiche proposte con la presente VIA.

#### Richiamato

- l'art. 178 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in cui è stabilito che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo, e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.

#### Visti

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10 e dal D.Lgs. n. 205/10, "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.08 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- la L.R. n. 11/01 "Norme sulla valutazione di impatto ambientale", e s.m.i., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/03/07;
- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA;

- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08”;
- il D.Lgs. n. 151/05 recante “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28/12/06, “Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione” modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31/01/07: “Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche” e dalla D.G.R. n. 2668 del 28/12/09, “Approvazione dell’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia”;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.P. n. 16/11 del 16/04/04;
- la L.R. n. 30/1986 “Smaltimento rifiuti - norme integrative e di prima attuazione”;
- il Regolamento Regionale del 21/05/08, “Adozione del Piano Regionale di Qualità dell’aria”;
- il D.Lgs. n. 49/2014, “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- il D.Lgs. n. 209/2003, “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e s.m.i.;
- il documento di riferimento sulle migliori tecnologie disponibili, pubblicato dalla Commissione Europea nell’agosto 2006 “Waste Treatments Industries”;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell’art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.P.R. n. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, c. 4-quater, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010”;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984, relativa allo smaltimento dei rifiuti;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi approvato con Deliberazione Consiliare n. 37/14 del 12.7.00 e s.m.i.;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con il quale sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 1/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;

considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## E S P R I M E

giudizio favorevole di compatibilità ambientale per la modifica e integrazione dell’attività di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi e dei RAEE, così come descritta in premessa, per l’impianto di titolarità della società Eco Ambiente Sud s.r.l., sito in C.da Fascianello, Fasano, S.S. 16, foglio n. 22, p.lla 49 già autorizzato, da ultimo con D.D. n. 2048 del 26.11.2012, e successiva modifica/integrazione di cui alla D.D. n. 2165 del 18.12.2012.

In ottemperanza di quanto disciplinato dal comma 4, art. 26, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 14 della L.R. 11/2001 e s.m.i., il presente provvedimento coordina l’autorizzazione unica ex art. 208 dello stesso

D.Lgs rilasciata per la realizzazione e l'esercizio dell'attività di cui alla D.D. n. 2048 del 26.11.2012, e alla D.D. n. 2165 del 18.12.2012. L'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data stabilita con la D.D. n. 2048 del 26.11.2012. Ai fini del rinnovo, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata all'Autorità Competente apposita domanda.

Il gestore dell'attività è il sig. Clarizio Michele, nato il 14.3.1945 a Ceglie del Campo (BA) e residente in C.da Fascianello 51, Fasano, legale rappresentante della società Eco Ambiente Sud s.r.l., con sede legale e operativa in C.da Fascianello 51, Fasano.

Il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale che coordina l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, viene rilasciata alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi che è possibile trattare nell'impianto è pari a 29.500 tonnellate annue; il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi che è possibile trattare nell'impianto è pari a 1.100 tonnellate annue; il quantitativo massimo di veicoli fuori uso, codice C.E.R. 16.01.04\*, che è possibile trattare all'interno dell'impianto sono 5 veicoli al giorno, con punte massime di 10 veicoli, per un totale complessivo non superiore a 1.500 veicoli l'anno considerando 300 giorni lavorativi l'anno;
2. il dettaglio delle operazioni di recupero e smaltimento consentite ed il quantitativo massimo in tonnellate annue, per ogni rifiuto identificato da codice C.E.R., è stabilito, per i rifiuti non pericolosi e per i rifiuti pericolosi, rispettivamente nelle tabelle A e B, in allegato al presente provvedimento;
3. nello stabilimento, considerando tutte le fasi di gestione (stoccaggio, messa in riserva, lavorazione, ecc...), non possono essere presenti più di 900 tonnellate di rifiuti non pericolosi e più di 100 tonnellate di rifiuti pericolosi;
4. non devono essere superati i quantitativi massimi di stoccaggio indicati di seguito per ogni tipologia di rifiuti, come da parere di conformità ai fini antincendio ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 151/2011, rilasciato dal Comando P.le dei VV.FF. di Brindisi con nota 9662 del 6.11.14:
  - a. 0,1 tonnellate di rifiuti costituiti da scarti di adesivi e sigillanti di scarto;
  - b. 0,1 tonnellate di rifiuti costituiti da carbone attivo esaurito;
  - c. 70 tonnellate di rifiuti costituiti da materiale tessile;
  - d. 15 tonnellate di rifiuti costituiti da gomma, pneumatici e materiali simili;
  - e. 5 tonnellate di rifiuti costituiti da plastica;
  - f. 15 tonnellate di rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;
  - g. 15 tonnellate di rifiuti costituiti da legno;
5. al fine di poter esercire l'operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti pericolosi indicati in tabella B in allegato al presente provvedimento, per il successivo avvio alle attività di recupero/riciclaggio, in attuazione all'art. 216, comma 8 bis, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il gestore si deve dotare di attrezzature idonee ad effettuare anche le operazioni di recupero su tali rifiuti; in assenza dell'evidenza del possesso di tali impianti, le attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti pericolosi non può essere esercita e i rifiuti indicati nella tabella B possono solo essere destinati unicamente alle operazioni di deposito preliminare D15, con successivo conferimento ad impianti di smaltimento finale; entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento il gestore dovrà comunicare il piano dettagliato delle operazioni di recupero da effettuare sui rifiuti pericolosi, in base alla dotazione impiantistica di cui si intende dotare;
6. tutti gli stoccaggi di rifiuti devono avvenire negli spazi indicati per ogni diversa tipologia di rifiuti nella planimetria "tav. 04" e devono avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori;
7. lo stoccaggio dei rifiuti allo stato polverulento o che possono dar luogo a trasporto eolico delle polveri, deve avvenire all'interno di cassoni coperti, big bags o contenitori chiusi;
8. lo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido o che possono dar luogo a sversamenti di materia, deve avvenire all'interno di serbatoi o contenitori omologati, dotati di dispositivi antitraboccamento e bacini di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio, ai sensi della Deliberazione Comitato Interministeriale del 27.7.1984, art. 4, relativa allo smaltimento dei rifiuti; qualora lo stoccaggio di rifiuti

liquidi dovesse avvenire in più serbatoi, questi ultimi devono essere dotati di bacini di contenimento di volume pari alla terza parte rispetto al volume complessivo dei serbatoi;

9. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti solidi deve avvenire per il tempo strettamente necessario a consentire il carico dei rifiuti in cassoni per essere trasportati verso altri centri di recupero e/o smaltimento finale;

10. è fatto divieto di stoccare qualsiasi tipologia di rifiuto sulle aree scoperte, soggette a dilavamento delle acque meteoriche;

11. il gestore, al fine di preparare dei carichi omogenei di rifiuti destinati allo smaltimento, può operare il raggruppamento di tipologie omogenee di rifiuti non pericolosi, purché tali rifiuti siano compatibili tra loro e le operazioni avvengano senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori;

12. i rifiuti non pericolosi, dopo il trattamento di recupero di cui alle operazioni R3, R4 e R5, possono essere considerati materia prima seconda solo se sono rispettate tutte le condizioni tecniche richiamate dalle seguenti circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- Circolare 8.6.04 - indicazioni per l'operatività nel settore tessile e abbigliamento, pubblicata nella G.U. n. 145 del 23.6.04;

- Circolare 4.8.04 - Indicazioni per l'operatività nel settore plastico, pubblicata nella G.U. n. 191 del 16.8.04;

- Circolare 3.12.04 - Indicazioni per l'operatività nel settore carta, legno, arredo, pubblicata nella G.U. n. 293 del 15.12.04;

- Circolare 15.7.05 - Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale, ambientale, pubblicata nella G.U. n. 171 del 25.7.05;

- Circolare 19.7.05 - Indicazioni per l'operatività nel settore degli articoli in gomma, pubblicata nella G.U. n. 173 del 27.7.05;

13. i trattamenti di recupero da effettuare sui rifiuti tramite cernita e selezione manuale, riduzione volumetrica per triturazione e vagliatura devono avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori, con i sistemi di abbattimento delle emissioni in esercizio (nel caso del trituratore) e con il rispetto di tutte le condizioni imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare dal titolo III di tale decreto, ovvero quello relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;

14. deve essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione, e deve essere dato adempimento agli obblighi di iscrizione al SISTRI;

15. i rifiuti per i quali l'impianto è autorizzato alla gestione, potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque sempre accompagnati dall'apposito formulario per la identificazione secondo le modalità stabilite dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006;

16. i veicoli fuori uso da bonificare e demolire non dovranno essere sovrapposti; il deposito delle carcasse di veicoli a motore già bonificati non potrà superare l'altezza di 5 metri, ai sensi dell'allegato I, D.Lgs. 209/2003;

17. la società dovrà ottemperare a tutti gli obblighi in materia di documentazione al momento della consegna dei veicoli fuori uso, di cui al D.Lgs. n. 209/03 garantendo il rispetto dei tempi necessari per il trattamento del veicolo dopo la cancellazione dal PRA ed i tempi di detenzione dei veicoli già bonificati, come stabilito dallo stesso D.Lgs.;

18. le operazioni di bonifica dei veicoli, demolizione e recupero dei relativi rifiuti dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni imposte dall'allegato I del D.Lgs. n. 209/03, nell'area E, così come indicato nella planimetria "tav. 04";

19. la società dovrà rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico e, se necessario, provvedere all'installazione di adeguate schermature e pannelli antivibranti in prossimità dei macchinari maggiormente rumorosi o di isolamento delle unità e fasi lavorative caratterizzate da produzione di elevati livelli di emissione acustica; come richiesto da ARPA Puglia in sede di conferenza di servizi, la società dovrà realizzare una campagna di monitoraggio dell'impatto acustico, con l'impianto in funzione nelle più gravose condizioni di esercizio, trasmettendo le risultanze al Dipartimento ARPA di

Brindisi e alla Provincia di Brindisi;

20. le operazioni di rimozione dei liquidi e gas refrigeranti dagli impianti per l'aria condizionata, degli accumulatori al piombo, dei materiali esplosivi (air bag), dei contenitori di combustibili gassosi ecc., devono essere condotte con le modalità descritte dal gestore in progetto, in condizioni tali da non arrecare nocimento all'ambiente o rischi per la sicurezza degli operatori;

21. gli accumulatori al piombo, dopo la rimozione dagli autoveicoli, dovranno essere depositati in appositi contenitori stagni omologati, dotati di sistemi di raccolta del liquido percolante;

22. tutte le apparecchiature contenenti olii con Policlorobifenili, al fine di effettuare lo stoccaggio e/o la messa in riserva, devono essere posizionate in cassoni scarrabili e alloggiati in ulteriori contenitori all'interno del cassone, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza;

23. il gestore dovrà mettere in atto, nelle operazioni di cernita e recupero prima della frantumazione, tutte le operazioni finalizzate alla riduzione del quantitativo finale di rifiuti da avviare a successivo smaltimento finale;

24. la società dovrà provvedere con cadenza annuale alla derattizzazione e disinfestazione del sito, conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni;

25. dovrà essere assicurata nello stabilimento la presenza di materiali assorbenti (segatura, terriccio o sostanze analoghe e sostanze basiche) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e di detersivi sgrassanti da utilizzare per i successivi lavaggi appropriati;

26. dovranno essere rispettate tutte le condizioni stabilite nel parere di conformità antincendio, di cui alla nota prot. n. 9662 del 6.11.14, rilasciato alla società proponente dal Comando Pr.le dei Vigili del Fuoco di Brindisi;

27. in caso di incendio all'interno dell'impianto, oltre alle relative comunicazioni agli Enti deputati al controllo, la società deve mettere in atto tutte le misure e le azioni stabilite nel Piano di gestione delle emergenze, trasmesso dal gestore a riscontro di quanto richiesto nella seconda conferenza di servizi e acquisito agli atti della Provincia;

28. il gestore deve rispettare tutte le disposizioni dettate dal R.R. n. 26/2013, con particolare riferimento all'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge ed in relazione al divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri da opere di captazione sotterranee e di derivazione di acque destinate al consumo umano;

29. deve essere garantita una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione dove avverrà il trattamento primario, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;

30. il gestore deve smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, nonché le acque di prima pioggia raccolte separatamente, secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

31. alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nella documentazione prodotta agli atti le cui voci di spesa sono riportati nel "Computo metrico delle garanzie finanziarie", previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., parte quarta, titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifico Piano di caratterizzazione delle aree interessate dalla gestione dei rifiuti nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;

32. è fatto obbligo alla società di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione;

33. tutte le comunicazioni verso gli Enti e l'Autorità Competente devono avvenire tramite posta elettronica certificata;

34. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica ed edilizia, così come sono fatti salvi i diritti di terzi;
35. il presente provvedimento è soggetto a sospensione previa diffida, nonché ad eventuale revoca ai sensi e nei modi di cui al c. 13 dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/2006;
36. la presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni necessarie al suo rilascio o la fornitura delle garanzie finanziarie previste;
37. la società, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, dovrà integrare le garanzie finanziarie, in modo tale da renderle idonee ad assicurare almeno la copertura dei costi per la chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate; Le garanzie attualmente sottoscritte dovranno essere integrate in modo tale da raggiungere un importo pari ad euro 525.445,00 (euro cinquecentoventicinquemila e quattrocentoquarantacinque) con durata almeno pari a quella dell'autorizzazione unica, con possibilità di escussione del premio anche fino a due anni dopo la scadenza dei termini di autorizzazione.
- Il presente provvedimento non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

Il presente provvedimento verrà notificato:

- i. alla società Eco Ambiente Sud s.r.l.;
- ii. al Comune di Fasano;
- iii. all'ASL Brindisi, Dipartimento di Prevenzione;
- iv. al Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia;
- v. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;
- vi. al Catasto dei Rifiuti c/o l'ISPRA.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi. La documentazione di progetto, i verbali delle conferenze di servizi e la documentazione integrativa sono stati pubblicati sul portale web della Provincia e possono essere consultati presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente, Via De Leo 3, Brindisi.

Il proponente ha l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, lì 22.1.15

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Dario Muscogiuri

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, lì 27.1.15

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pasquale Epifani